



Prot. n. 83226  
VIII/3

Lecce, 14/9/2017

Ai Centri di gestione autonoma

Ai Centri di Gestione  
amministrativa e tecnica

**SEDE**

**Oggetto:** Programmazione degli acquisti - biennio 2018/2019 - Comunicazioni.

Con la presente sono fornite indicazioni a codesti Centri in merito a:

- 1) Programma degli acquisti e programmazione dei lavori pubblici (art. 21 D.Lgs. n. 50/2016);
- 2) Acquisti di beni e servizi informatici e di connettività (art. 1, commi 512 e ss. Legge n. 208/2015 e art. 21 D.Lgs. n. 50/2016);
- 3) Acquisti in house (artt. 5 e 192 D.Lgs. n. 50/2016 e D.Lgs. n. 175/2016).

**1) PROGRAMMA DEGLI ACQUISTI E PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI PUBBLICI**

Come noto l'art. 21 "**Programma degli acquisti e programmazione dei lavori pubblici**" del D.lgs. n. 50/2016 prevede che "*Le amministrazioni aggiudicatrici adottano il programma biennale degli acquisti di beni e servizi e il programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali. I programmi sono approvati nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio e, per gli enti locali secondo le norme che disciplinano la programmazione economico-finanziaria degli enti*" e che "*Il programma biennale di forniture e servizi e i relativi aggiornamenti annuali contengono gli acquisti di beni e di servizi di importo unitario stimato pari o superiore a 40.000 euro. Nell'ambito del programma, le amministrazioni aggiudicatrici individuano i bisogni che possono essere soddisfatti con capitali privati. Le amministrazioni pubbliche comunicano, entro il mese di ottobre, l'elenco delle acquisizioni di forniture e servizi d'importo superiore a 1 milione di euro che prevedono di inserire nella programmazione biennale al Tavolo tecnico dei soggetti di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, che li utilizza ai fini dello svolgimento dei compiti e delle attività ad esso attribuiti. Per le acquisizioni di beni e servizi informatici e di connettività le amministrazioni aggiudicatrici tengono conto di quanto previsto dall'articolo 1, comma 513, della legge 28 dicembre 2015, n. 208*".

Ne deriva che il programma biennale di forniture e servizi (e i relativi aggiornamenti annuali) che contiene gli acquisti di beni e di servizi di importo unitario stimato pari o superiore a 40.000 euro va approvato nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio, mentre, entro il mese di ottobre, deve essere comunicato l'elenco delle acquisizioni di forniture e servizi d'importo superiore a 1 milione di euro che si prevede di inserire nella programmazione biennale al Tavolo tecnico dei soggetti di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, che li utilizza ai fini dello svolgimento dei compiti e delle attività ad esso attribuiti.

Tanto premesso codesti Centri vorranno comunicare non oltre il 20 ottobre 2017:

- 1) l'elenco delle acquisizioni di beni e servizi di importo unitario superiore al milione di euro che prevedono di effettuare nel corso del 2018 e del 2019 ai fini dell'adempimento, da parte di questa Amministrazione, degli obblighi previsti dal comma 6 dell'art. 21 del D.Lgs. n. 50/2016;
- 2) l'elenco degli acquisti di beni e di servizi di importo unitario stimato pari o superiore a 40.000 euro che prevedono di effettuare nel corso del 2018 e del 2019 al fine dell'approvazione del relativo elenco unitamente ai documenti di programmazione e al fine di tenerne conto in sede di redazione del bilancio di previsione per l'anno 2018.

L'elenco dovrà contenere le informazioni richieste nel file xls allegato alla presente da compilare nella parte "Scheda B" secondo le istruzioni contenute nel foglio "Istruzioni" e che contiene già la colonna relativa al nome e al codice fiscale del RUP come indicato nell'art. 31, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016, che potrà poi essere modificato anche successivamente alla prima comunicazione senza che la sostituzione comporti modifiche alla programmazione eventualmente approvata, mentre resta di competenza dell'Amministrazione Centrale la compilazione del foglio "Dati Ente".

Si fa presente che il suddetto file è scaricato come da indicazioni fornite dall'ANAC in data 28/10/2016 con cui è stata resa nota la comunicazione del Ministero Economia e Finanze in merito alla Programmazione biennale beni e servizi, art. 1 comma 505 della Legge stabilità 2016 e che così prevede: *"Per consentire alle amministrazioni pubbliche di comunicare al Tavolo Tecnico dei Soggetti Aggregatori i dati della programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi di importo unitario stimato superiore a 1 milione di euro, così come previsto dall'art. 1 comma 505 della Legge stabilità 2016, viene reso disponibile, nell'area Soggetti Aggregatori del portale "Acquisti in Rete", il tracciato standard da utilizzare e le modalità di trasmissione."*

Benché il comma 505 dell'art. 1 della Legge di Stabilità sia stato abrogato dal D.Lgs. n. 56/2017, tuttavia l'obbligo di comunicazione permane ai sensi dell'art. 21, comma 6 del D.Lgs. n. 50/2016 e, in assenza di diversa comunicazione da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze, si ritiene possa continuare ad essere utilizzato, per la detta comunicazione, il tracciato già fornito.

Considerato, infine, che il decreto richiamato dal comma 8 del predetto art. 21 del Codice prevederà, tra l'altro, anche *"b) i criteri per la definizione degli ordini di priorità, per l'eventuale suddivisione in lotti funzionali, nonché per il riconoscimento delle condizioni che consentano di modificare la programmazione e di realizzare un intervento o procedere a un acquisto non previsto nell'elenco annuale"*, qualora esso non sarà emanato per tempo la programmazione degli acquisti di beni e servizi di importo superiore a 40.000,00 euro dovrà tenere conto che potranno essere avviate procedure non inserite in programmazione esclusivamente se le relative risorse saranno iscritte nel bilancio 2018 con variazione di bilancio.

## **2) ACQUISTI DI BENI E SERVIZI INFORMATICI E DI CONNETTIVITÀ**

Ai sensi dell'art. 1, comma 512 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità per il 2016) al fine di garantire l'ottimizzazione e la razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi informatici e di connettività, fermi restando gli obblighi di acquisizione centralizzata previsti per i beni e servizi dalla normativa vigente, le amministrazioni pubbliche (...), provvedono ai propri approvvigionamenti esclusivamente tramite gli strumenti di acquisto e di negoziazione di Consip Spa o dei soggetti aggregatori, ivi comprese le centrali di committenza regionali, per i beni e i servizi disponibili presso gli stessi soggetti e il successivo comma 514 prevede che, ai fini di cui al comma 512, Consip SpA o il soggetto aggregatore interessato sentita l'Agid per l'acquisizione dei beni e servizi strategici indicati nel Piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione di cui al comma 513, programma gli acquisti di beni e servizi informatici e di connettività, in coerenza con la domanda aggregata di cui al predetto Piano.

Infatti l'art. 21, comma 6 ultimo periodo del D.Lgs. n. 50/2016 prevede che *"per le acquisizioni di beni e servizi informatici e di connettività le amministrazioni aggiudicatrici tengono conto di quanto previsto dall'articolo 1, comma 513, della legge 28 dicembre 2015, n. 208"*.

Ne deriva che nella predisposizione dell'elenco di cui al paragrafo precedente, codesti Centri, dovranno tener conto, che “L'Agenzia per l'Italia digitale (Agid) predispose il Piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione che è approvato dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal Ministro delegato. Il Piano contiene, per ciascuna amministrazione o categoria di amministrazioni, l'elenco dei beni e servizi informatici e di connettività e dei relativi costi, suddivisi in spese da sostenere per innovazione e spese per la gestione corrente, individuando altresì i beni e servizi la cui acquisizione riveste particolare rilevanza strategica”. In effetti, come già anticipato con circolare Agid n. 2 del 24/6/2016, sul sito di Agid, al link <https://pianotriennale-ict.readthedocs.io/it/latest/>, è stato pubblicato il Piano triennale per l'informatica nella Pubblica Amministrazione 2017 – 2019 e di cui si riportano di seguito alcuni estratti contestualmente suggerendone la lettura integrale e già anticipando che nell' “acquisto di beni e servizi informatici e di connettività” non rientrano gli acquisti da effettuare in adesione alle convenzioni PC desktop, PC portatili, stampanti ed altre analoghe ovvero in deroga alle stesse in ottemperanza a quanto già indicato con direttoriale prot. n. 8883 del 5/2/2016.

## 2.1) Il Piano triennale per l'informatica nella Pubblica amministrazione 2017 - 2019

Il Piano Triennale per l'informatica nella Pubblica amministrazione è il documento di indirizzo strategico ed economico attraverso il quale viene declinato il Modello strategico di evoluzione del sistema informativo della Pubblica amministrazione. Nasce per guidare operativamente la trasformazione digitale del paese e diventa riferimento per **le amministrazioni centrali e locali** nello sviluppo dei propri sistemi informativi.

Esso definisce le linee guida della strategia operativa di sviluppo dell'informatica pubblica fissando i principi architetturali fondamentali, le regole di usabilità e interoperabilità, precisando la logica di classificazione delle spese ICT.

L'obiettivo del Piano è anche quello di razionalizzare la spesa delle amministrazioni, migliorare la qualità dei servizi offerti a cittadini e imprese e degli strumenti messi a disposizione degli operatori della PA, in linea con la Legge di Stabilità 2016.

Il Modello strategico è articolato su più livelli per ciascuno di quali nel Piano sono definiti gli obiettivi strategici, le linee guida per le nuove realizzazioni, i costi e gli obiettivi di risparmio. In particolare sono previsti i seguenti livelli:

- gli **Strumenti per la generazione e diffusione dei servizi digitali** definiscono regole comuni per la progettazione di interfacce, servizi e contenuti, migliorando e rendendo coerente la navigazione e l'esperienza del cittadino e delle imprese, facilitano il design, la realizzazione e la diffusione di servizi digitali, definiscono linee guida e kit di sviluppo, provvedono alla creazione di community di sviluppatori, di designer e di chiunque voglia scambiare informazioni, collaborare e partecipare;
- gli **Ecosistemi** sono i settori o le aree di policy in cui si svolge l'azione da parte delle Pubbliche amministrazioni: dalla sanità all'agricoltura, dalla scuola ai beni culturali e così via;
- il **Modello di interoperabilità** definisce i meccanismi che facilitano e garantiscono la corretta interazione tra gli attori del sistema (cittadini, imprese e Pubbliche amministrazioni), favorendo la condivisione trasparente di dati, informazioni, piattaforme e servizi;
- le **Infrastrutture immateriali** e il **Data & Analytics Framework (DAF)** della PA incentivano la centralizzazione e la razionalizzazione dei sistemi per la gestione dei processi e dei dati, riducendo la frammentazione degli interventi.

In particolare, le Infrastrutture immateriali facilitano, standardizzano e razionalizzano la creazione di servizi ICT e sono composte dalle *Piattaforme abilitanti* e dai *Dati della PA*:

nelle *Piattaforme abilitanti* ricadono tutti quei servizi infrastrutturali (ad es.: servizio di identificazione, servizio di pagamenti, ANPR) che da un lato agevolano e riducono i costi per la realizzazione di nuovi servizi, dall'altro uniformano gli

strumenti utilizzati dagli utenti finali durante la loro interazione con la Pubblica amministrazione. Ad esso afferiscono inoltre tutte quelle soluzioni applicative sufficientemente generiche da poter essere condivise dalle Pubbliche amministrazioni (ad es. sistema per la gestione dei cedolini degli stipendi); relativamente ai *Dati della PA* si distinguono: le basi di dati di interesse nazionale, gli *open data*, e i vocabolari controllati. Quest'ultimo è un *repository* non ancora esistente ma considerato necessario per creare e/o mantenere tutte quelle risorse fondamentali per la piena valorizzazione del patrimonio informativo della Pubblica amministrazione.

Il *Data & Analytics Framework* è un ambiente centralizzato che acquisisce e rende più fruibili i dati pubblici di interesse e ha l'obiettivo di rendere più semplice e meno onerosa l'interoperabilità dei dati pubblici tra PA e la distribuzione e standardizzazione dei dati aperti (*open data*) e di permettere lo studio dei fenomeni sottostanti ai dati pubblici;

- le **Infrastrutture fisiche** perseguono l'obiettivo di aumentare la sicurezza, ridurre il costo delle infrastrutture tecnologiche e migliorare la qualità dei servizi software della Pubblica amministrazione, attraverso la razionalizzazione dei *data center*, l'adozione sistematica del paradigma *cloud* e lo sviluppo della connettività, con particolare riferimento alla rete Internet nei luoghi pubblici e negli uffici della Pubblica amministrazione;
- la **Sicurezza** comprende le attività per la regolazione e regolamentazione della cyber security nella PA per l'*Assessment test* e il CERT-PA quale strumento operativo per supportare l'adozione dei corretti livelli di sicurezza presso la Pubblica amministrazione;
- la **Gestione del cambiamento** è una componente definita per far fronte alle necessità di coordinamento, gestione e monitoraggio delle attività funzionali allo sviluppo del Piano. Essa è trasversale alle altre componenti e aggrega tutte le linee di azione, di governance e di supporto alle PA coinvolte nella realizzazione del Piano.

### 2.1.1) Razionalizzazione della spesa pubblica e il ruolo di Consip spa

Relativamente al risparmio di spesa l'obiettivo del Piano è quello di guidare la razionalizzazione della spesa ICT della Pubblica amministrazione e il suo riorientamento a livello nazionale nei termini definiti, in prima istanza, dalla Legge di Stabilità 2016 che prevede una riduzione stabile della spesa da conseguire nel triennio. Ciò significa che al termine del triennio la spesa nazionale annuale dovrà essere inferiore del 50% rispetto alla spesa annuale media del triennio precedente.

A tali fini il Piano prevede numerose azioni a carico delle PA coinvolte oltre all'ordinario ricorso alle convenzioni Consip e altri strumenti di approvvigionamento attivi.

Per quanto di più stretta pertinenza con la presente circolare, tra le suddette azioni, appare opportuno rimarcare il ruolo di Consip spa.

Consip spa, nell'ambito del programma per la razionalizzazione degli acquisti predisposto dal Ministero dell'economia e delle finanze, è incaricata di analizzare il mercato della domanda e dell'offerta, sviluppando iniziative di acquisto rispondenti ai bisogni delle Amministrazioni e mettendo a disposizione competenze e servizi di consulenza in tema di acquisti, anche per esigenze specifiche. Convenzioni/contratti quadro, Accordi quadro, Mercato elettronico, Sistema dinamico di acquisizione sono gli strumenti di procurement attualmente disponibili nell'ambito del Programma. La spesa effettuata tramite strumenti di acquisto Consip non rientra nell'obiettivo di risparmio di spesa annuale previsto dalla Legge di Stabilità 2016.

Tra le iniziative Consip, quelle che da una prima analisi possono trovare applicazione nella realizzazione delle linee di azione del Piano Agid da parte delle PA, sono gli Accordi quadro e le Convenzioni/Contratti quadro secondo lo schema di sintesi qui di seguito riportato:

Strumenti CONSP	Infrastrutture fisiche	Infrastrutture immateriali	Modello di interoperabilità	Ecosistemi	Strumenti per la generazione e diffusione di servizi digitali	Sicurezza	Data & Analytics Framework	Gestione del cambiamento
Servizi Sistemistici (Servizi di System Management)	✓							
SPC CLOUD – Lotto 1	✓							
SPC CLOUD – Lotto 2	✓	✓				✓		
SPC CLOUD – Lotto 3		✓	✓		✓		✓	
SPC CLOUD – Lotto 4		✓		✓	✓			
Gestione Infrastrutture IP e PDL	✓							
SPC Connettività	✓							
Accordo Quadro Servizi Applicativi		✓		✓			✓	
Sistemi Gestionali Integrati (Lotto 1)			✓	✓			✓	

## 2.2) Conclusioni

Considerato che tutto l'impianto normativo sopra rappresentato ha lo scopo di conseguire risparmi di spesa, le amministrazioni e le società di cui all'art. 1 comma 512 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 possono procedere ad approvvigionamenti al di fuori delle modalità di cui ai commi 512 e 514 esclusivamente a seguito di apposita autorizzazione motivata dell'organo di vertice amministrativo, qualora il bene o il servizio non sia disponibile o idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno dell'amministrazione ovvero in casi di necessità ed urgenza comunque funzionali ad assicurare la continuità della gestione amministrativa. **Gli approvvigionamenti effettuati ai sensi del presente comma sono comunicati all'Autorità nazionale anti-corruzione e all'Agid.**

La mancata osservanza delle disposizioni dei commi da 512 a 516 rileva ai fini della responsabilità disciplinare e per danno erariale (art. 1, comma 517).

Si procederà, pertanto, agli acquisti di beni e servizi informatici e di connettività, come individuati nel Piano triennale Agid 2017/2019 e, per quelli riassunti in tabella mediante adesione alle Convenzioni / accordi quadro Consip, nel rispetto della seguente gerarchia come già suggerito con circolare della medesima Autorità n. 2 del 24/6/2016 che così prevede:

Per procedere ad acquisizioni di beni e servizi informatici e di connettività, ai sensi del comma 512, che fa salvi “gli obblighi di acquisizione centralizzata previsti per i beni e servizi dalla normativa vigente”, le amministrazioni pubbliche e le società del conto economico consolidato ISTAT devono preliminarmente verificare se sussistono per l'acquisto in questione obblighi di acquisizione centralizzata e, cioè, strumenti di acquisto e strumenti di negoziazione centralizzata; in particolare, andrà verificata la sussistenza dell'obbligo di ricorso alle convenzioni Consip (di cui all'articolo 1, comma 449, della l. 296/2006); l'obbligo di ricorso al Mercato elettronico della pubblica amministrazione (di cui all'articolo 1, comma 450, della l. 296/2006); l'obbligo di ricorso ad accordi quadro e gare su delega individuati con decreto ministeriale (ai sensi dell'articolo 2, comma 574, della l. 244/2007); l'obbligo di ricorso a strumenti di acquisto e negoziazione telematici messi a disposizione da Consip o dalle centrali di committenza regionali di riferimento (di cui all'articolo 15, comma 13, lett. d), decreto .legge. 95/2012).

Qualora le amministrazioni non siano tenute a ricorrere a specifici strumenti di acquisto e negoziazione ai sensi delle disposizioni richiamate al punto precedente, la disposizione di cui al

comma 512 richiede di ricorrere agli strumenti di acquisto e di negoziazione disponibili presso Consip ed i soggetti aggregatori.

Pertanto le amministrazioni e le società inserite nel conto consolidato ISTAT possono effettuare acquisti di beni e servizi informatici in via autonoma solo dopo aver verificato che non siano disponibili strumenti di aggregazione, attraverso la consultazione delle apposite pagine web ([www.consip.it](http://www.consip.it), [www.acquistinretepa.it](http://www.acquistinretepa.it), nonché la sezione “soggetti aggregatori”). Ogni qual volta le amministrazioni e le società di cui al comma 512 non possano ricorrere ai detti strumenti a causa dell’indisponibilità del bene/servizio o della sua inidoneità al soddisfacimento del fabbisogno ovvero nei casi di necessità ed urgenza comunque funzionali per assicurare la continuità della gestione amministrativa, esse potranno procedere ad acquisti autonomi soltanto previa autorizzazione motivata dell’organo di vertice amministrativo. Si ritiene che tale autorizzazione debba essere resa al momento dell’avvio della procedura di affidamento e, dunque, al momento dell’adozione della determina a contrarre. In tale momento andrà, pertanto, valutata la disponibilità o la compatibilità delle tempistiche preventivate da Consip e dai soggetti aggregatori per la messa a disposizione del bene/servizio rispetto ai fabbisogni della stazione appaltante, oltre ovviamente alla idoneità del bene/servizio. Resta fermo l’obbligo di comunicazione di cui all’art. 1, comma 516 della legge 28/12/2015, n. 208.

### 3) ACQUISTI IN HOUSE

Si coglie l’occasione della presente circolare e della coincidenza temporale nella scadenza degli adempimenti per rammentare alle SS.LL che con Comunicato del 5/7/2017 il Presidente dell’ANAC ha ulteriormente prorogato il termine per l’avvio della presentazione delle domande di iscrizione all’elenco di cui all’art. 192 del D.Lgs. n. 50/2016 al **30/10/2017**.

Tale articolo recante “Regime speciale degli affidamenti in house” prevede che è istituito presso l’ANAC l’elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house di cui all’art. 5. L’iscrizione nell’elenco avviene a domanda, dopo che sia stata riscontrata l’esistenza dei requisiti, secondo le modalità e i criteri che l’Autorità definisce con proprio atto.

Con delibera ANAC n. 235 del 15/2/2017 sono state approvate, infatti, “*Linee Guida n. 7 per l’iscrizione nell’Elenco delle Amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house previsto dall’art. 192 del D.Lgs. n. 50/2016*”.

Tali Linee Guida, come da comunicato del Presidente sopra richiamato, sono in corso di adeguamento alle modifiche del Codice degli appalti apportate dal D.Lgs. n. 56/2017. Resta tuttavia fermo che l’inoltro della domanda di iscrizione all’Elenco consente alle amministrazioni aggiudicatrici e agli enti aggiudicatori sotto la propria responsabilità, di effettuare affidamenti diretti dei contratti all’ente strumentale (art. 192, comma 1, ultimo periodo).

Per la definizione di società in house si rinvia all’art. 5 del D.Lgs. n. 50/2016 e al D.Lgs. n. 16 agosto 2016, n. 175 recante “Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica”.

Tanto premesso codesti Centri vorranno comunicare non oltre il **20 ottobre 2017** eventuali organismi in house nei cui confronti si vogliono operare affidamenti diretti. L’indicazione dell’Organismo in house deve essere così dettagliata:

1. Denominazione
2. Codice fiscale
3. Atto deliberativo di costituzione/acquisto partecipazioni (data e tipologia di atto)
4. Forma giuridica
5. Stato dell’organismo in house (in attività, in liquidazione, etc.)
6. Sede legale
7. Oggetto sociale
8. Settori di attività
9. Detenzione di quote di partecipazione nell’organismo (quote di partecipazione diretta e indiretta e, in questo caso, indicazione della «società tramite»)

10. Presenza di partecipazioni private prescritte da norme di legge

11. Indici della presenza del controllo analogo di cui agli artt. 5 del Codice e 16 del d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175:

- Presenza di rappresentanti negli organi di governo dell'organismo in house società (nominativo – codice fiscale – inizio e fine incarico – compensi)

- Clausole statutarie

- Patti parasociali

12. Clausola statutaria che impone che più dell'80% del fatturato sia svolto in favore dell'ente pubblico o degli enti pubblici soci e che la produzione ulteriore rispetto a detto limite sia consentita solo se assicura economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale dell'organismo in house.

Si confida nella consueta collaborazione e nel rispetto dei termini sopra indicati con richiesta di ricevimento anche di risposte negative alla luce della rilevanza degli adempimenti e alla comminatoria di corrispondenti sanzioni.

Il Direttore Generale  
(f.to Dott. Emanuele Fidora)